



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM/5

Tra i comuni di:

CAPRANICA PRENESTINA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE,
GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO, PALESTRINA, ROCCA DI CAVE, SAN
CESAREO, SAN VITO ROMANO, ZAGAROLO - ASL RMG.

CAPITOLATO PROGETTO “VITA INDIPENDENTE”

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto, secondo il progetto ammesso a finanziamento giusto Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Protocollo di intesa sottoscritto con il CSM, allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale, ha per oggetto la gestione e la realizzazione del progetto sperimentale “Vita Indipendente” ossia favorire il processo di “abitare in autonomia” per un gruppo di utenti –non più di 6 persone (cfr. legge 112/2016 e L.R 11/2016)-, valutati dall’Unità Valutativa Distrettuale e seguiti in integrazione dal servizio sanitario (CSM) e servizi sociali come da protocollo richiamato, attraverso la sperimentazione del *co-housing* per raggiungere la più ampia inclusione sociale di persone con disabilità intellettiva.

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La durata dell’appalto coincide con la disponibilità della somma riconosciuta e comunque per un periodo non inferiore ad un anno a partire dalla comunicazione di avvio attività.

Il programma “Vita indipendente” dell’ambito territoriale RM 5/5 è ammesso a finanziamento per Euro 80.000,00 giusto Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di Euro 20.000,00 di compartecipazione Regionale.

Il servizio è prestato a titolo oneroso per le prestazioni effettivamente rese dal soggetto attuatore a seguito di aggiudicazione della procedura all’offerta più vantaggiosa validamente pervenuta ed ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016

Il valore complessivo dell’appalto ammonta a € 95.238,09 esclusa IVA al 5 % per un monte ore non inferiore a 2.727 calcolato sulle sole azioni 2 e 3 che prevedono le attività progettuali, e così suddiviso:

Azione 1 - Sperimentazione *co-housing* per l’importo di € 37.095,24 esclusa IVA al 5 % per le spese di vitto, di alloggio, di costo dei locali (pulizie, utenze, assicurazioni locali): il soggetto attuatore si obbliga ad utilizzare per le prestazioni di *co-housing* erogate a beneficio degli utenti idonea struttura per la quale l’amministrazione territoriale competente abbia rilasciato al prestatore regolare e conforme autorizzazione all’esercizio del servizio in oggetto.

Azione 2 - Accompagnamento degli utenti nel percorso individualizzato comprese le attività di coordinamento € 42.857,14 esclusa IVA al 5 %.

Azione 3 - Attività riabilitative per l’importo di € 14.285,71 esclusa IVA al 5 %.

SPESE PERSONALE	43.956,04
SPESE GENERALI	13.186,81
TOTALE A+B	57.142,85
ONERI DELLA SICUREZZA	1.000,00
TOTALE A+B+C	58.142,85
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO (Azione 1)	37.095,24
IVA AL 5%	4.761,81
TOTALE GENERALE	100.000,00

Nell'ambito delle azioni richiamate, l'aggiudicatario deve dunque assicurare le seguenti prestazioni:

- fornire un'accoglienza residenziale definita sulla base di un progetto individualizzato.
- fornire agli ospiti vitto e alloggio
- sostenere gli ospiti nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;
- favorire e curare momenti di socializzazione sia all'interno che all'esterno della struttura;
- curare la comunicazione tra gli utenti, il territorio, le famiglie e/o i soggetti ritenuti significativi per gli ospiti;
- favorire iniziative finalizzate ad usufruire di tutti i servizi pubblici ritenuti utili anche all'esterno della comunità, come il trasporto e l'assistenza nei luoghi di lavoro, di studio, di vacanza, di svago;
- curare il monitoraggio della situazione nel tempo, in forma coordinata con gli altri servizi eventualmente coinvolti nel caso;
- assicurare la sorveglianza notturna.

L'aggiudicatario si impegna a:

- consentire ai soggetti di cui al Protocollo d'Intesa l'accesso ai locali per l'esecuzione di ispezioni e di controlli per il monitoraggio del progetto.
- assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine tali da garantire il benessere e la sicurezza degli ospiti

L'importo effettivo sarà quello offerto in sede di presentazione progetto/offerta.

Il corrispettivo dovuto è da intendersi omnicomprendente dei costi derivanti dalla gestione del servizio e non è suscettibile di variazioni in aumento nel corso di attuazione dello stesso per tutta la durata del contratto.

Non sono ammesse offerte parziali, l'appalto deve essere reso in modo unitario non è consentita la partecipazione solo per l'esecuzione parziale del servizio.

Non sono ammesse varianti fatta eccezione di quelle derivanti da offerta migliorativa delle obbligazioni contrattuali disciplinate dal presente capitolato e dal relativo bando.

Art. 3 –LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto rientra nell'Allegato IX del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 –CPV: CPV 85312500-4 - Servizi sanitari e sociali.

Le prestazioni consistenti in interventi di piena inclusione sociale attraverso la sperimentazione del *co-housing* saranno svolte presso struttura idonea e in conformità da quanto richiesto negli obblighi di legge.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 03.08.2007 n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", che il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze. In applicazione della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze.

Art. 4 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il progetto riguarda lo sviluppo dell'autonomia personale e la piena inclusione sociale di persone con disabilità intellettiva.

Nell'offerta tecnica la ditta partecipante dovrà predisporre un programma di gestione nel quale dovranno essere esplicitate le metodologie, l'organizzazione ed il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle attività del servizio. Tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto saranno svolte dall'aggiudicatario con proprio personale in favore di persone con disabilità intellettiva in fase di recupero della propria autonomia e di avviamento all'acquisizione di vita indipendente.

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere le seguenti funzioni nell'ambito del servizio in oggetto di seguito riportate:

- Organizzazione delle attività presso la struttura individuata sul territorio del Distretto RM 5/5 accogliendo gli ospiti valutati dall'Unità Valutativa Distrettuale e seguiti in integrazione dal servizio sanitario (CSM) e servizi sociali;
- Relazione trimestrale sulla base del modello predisposto dall'Ufficio di Piano;
- Inserimento dati nel SID (Sistema Informativo Distrettuali).

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a descrivere i contenuti della proposta progettuale attraverso i seguenti punti:

- Analisi del contesto territoriale e fabbisogno,
- Documentazione tecnica e fotografica della struttura individuata per la sperimentazione del *co-housing* con espresso riferimento circa la conformità alle norme regionali vigenti;
- Descrizione del progetto, aspetti organizzativi e tempi di avvio progetto;
- Rete territoriale;

L'aggiudicatario, pertanto, provvederà a segnalare allo stesso Ente il nominativo del proprio Coordinatore del servizio al quale è affidata la responsabilità dei rapporti con le istituzioni coinvolte. L'aggiudicatario dovrà, attraverso la figura di un proprio Coordinatore, coordinarsi con il Responsabile del Ufficio di Piano.

Art. 6 - PERSONALE.

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno svolte dall'aggiudicataria mediante propri operatori/educatori di ambo i sessi, in possesso dei titoli professionali e/o abilitazioni richiesti per legge.

L'aggiudicatario dovrà destinare all'espletamento del servizio, di cui al presente capitolato, personale qualificato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato.

Le figure professionali all'interno del progetto sperimentale Vita Indipendente sono costituite da:

- N. 1 psicologo, con laurea quinquennale iscritto all'ordine regionale alla sezione corrispondente, con funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo e di programmazione per un minimo di 20 ore a settimana con i seguenti compiti:

- a) Cura dei rapporti con l'Ufficio di Piano, con i servizi territoriali nonché con le famiglie degli utenti;
- b) coordinamento delle attività previste nel PAI con il massimo coinvolgimento degli utenti;
- c) Coordinamento con i servizi territoriali responsabili del PAI individuale e del percorso di autonomia degli utenti (CSM e Servizi Sociali);

Tale figura sarà l'interlocutore unico con il Comune di San Vito Romano -Capofila di Distretto- e referente per la verifica e il monitoraggio dell'intero servizio. Il progetto tecnico dovrà contenere il nominativo del Coordinatore e l'indicazione del titolo di studio da verificare in sede di apertura della relativa offerta tecnica. Il Coordinatore assume il ruolo di referente per la Società per cui ogni atto o comunicazione dell'Ente consegnata al coordinatore s'intende fatta alla Società affidataria.

Le restanti figure professionali sono da individuare in base alle attività/intervento previste dalla proposta progettuale per effettuare a titolo esemplificativo i seguenti compiti:

- incentivare lo sviluppo dell'autonomia personale degli utenti;
- prestare aiuto per l'igiene personale degli ospiti se non autosufficienti;
- preparare e distribuire aiuto nell'assunzione dei pasti tenendo conto delle diete individuali;
- prestare aiuto per l'igiene degli ambienti e degli spazi di vita;
- provvedere al disbrigo di pratiche e commissioni e accompagnare gli ospiti a visite mediche o appuntamenti burocratici, se necessario;
- favorire nei limiti del possibile l'integrazione sociale degli ospiti mediante lo sviluppo di relazioni positive con i familiari, i parenti, gli amici, le associazioni di volontariato, i gruppi locali;

- collaborare con altre figure professionali quali medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori, insegnanti e responsabili di associazioni, comunità, cooperative, ecc. per la migliore programmazione degli interventi individuali e di rete;

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti del proprio personale, tutte le norme previste dai contratti collettivi di lavoro e comunque ad osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di personale dipendente e di rapporti di libera professione. Si impegna, inoltre, ad attivare le assicurazioni obbligatorie sollevando il Comune da azioni di rivalsa che dovessero essere intraprese dai collaboratori e/o dipendenti a seguito di inadempienze derivanti dal presente appalto. A riguardo il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere costanti gli operatori di riferimento. In caso di sostituzioni l'aggiudicatario è tenuto a dare tempestivamente comunicazione scritta all'Ufficio di Piano.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 comunicando alla stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie prestazioni nelle modalità indicate nel presente capitolato, nel protocollo d'intesa con il CSM, nel progetto ammesso a finanziamento e nelle varianti migliorative valutate in sede di aggiudicazione.

L'Ente aggiudicatario si impegna a prendere atto del Codice di Comportamento approvato con delibera di Giunta del Comune di San Vito Romano (a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione).

L'Ente aggiudicatario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni richieste con idonea organizzazione aziendale.

L'Ente sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra la medesima e il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione fra il suo personale e quello comunale avente diretta causa con il servizio di cui trattasi.

Il personale adibito ai servizi è tenuto al segreto d'ufficio ed a quello professionale, deve essere idoneo alla migliore realizzazione del servizio, in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti; L'Ente aggiudicatario dovrà applicare al personale in argomento tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza e gli eventuali accordi integrativi nonché le leggi e i regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso d'appalto, ferma restando la completa responsabilità della Società appaltatrice per eventuali inadempienze.

Gli operatori possono essere sostituiti solo in caso di assoluta necessità per assenze prolungate e per situazioni gravi.

L'Ente aggiudicatario si impegna a risolvere il problema utilizzando tutte le misure contrattualmente previste provvedendo, come misura cautelativa, alla sostituzione dell'operatore segnalato entro un termine massimo di 2 giorni dal rilievo effettuato. La stipula del contratto di appalto del servizio in esame non instaura alcun rapporto di lavoro tra l'Ente aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale né tra questa e gli operatori di cui l'Ente aggiudicatario si avvale per l'esecuzione dei servizi affidati. L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, al personale o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori come previsto dall'art. 2049 del Codice Civile o derivanti da gravi irregolarità o

carenze nelle prestazioni, e quindi è obbligato a contrarre un'adeguata copertura assicurativa da trasmettere all'Ente Appaltante, esonerando lo stesso da ogni responsabilità al riguardo.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 comunicando alla stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza ed in relazione al D.Lgs. n. 196/2003 il nominativo del responsabile all'osservanza della privacy.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- Limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare fenomeni di discontinuità assistenziale della relazione utente / operatore
- Comunicare tempestivamente, fornendo motivazione, ogni variazione che dovesse intervenire nella dotazione organica impiegata nella esecuzione dei servizi
- Rispettare le disposizioni normative, i regolamenti, il CCNL ottemperando ad ogni obbligo od adempimento di legge relativo al trattamento giuridico, salariale, previdenziale ed assicurativo del personale impiegato.
- Corrispondere al personale impiegato nella esecuzione dei servizi previsti dal presente appalto la retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di settore in relazione ai profili professionali di riferimento ed agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali).
- Adibire allo svolgimento degli interventi previsti dal contratto personale in possesso delle qualifiche professionali richieste, capaci e fisicamente idonee, in regola con gli adempimenti delle rilevazioni matricolari, INPS e INAIL.
- Comunicare all'amministrazione il nominativo dell'operatore referente tecnico - Coordinatore per l'esecuzione del servizio trasmettendo contestualmente il curriculum vitae dello stesso. Il referente avrà l'onere di curare i rapporti con l'amministrazione relativamente alla esecuzione degli interventi.

L'aggiudicatario dovrà garantire la sostituzione, entro 3 giorni lavorativi, dei propri operatori che a giudizio delle parti, dovessero risultare non idonei allo svolgimento delle presentazioni oggetto del presente atto.

Art. 7 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Sono ammesse a partecipare le imprese singole ed anche le imprese stabilmente o temporaneamente aggregate o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo di imprese rispetto a quello comunicato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto ai commi 17,18 e 19 del predetto articolo dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

I requisiti di ordine generale e idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento mentre i requisiti di capacità tecnica potranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese costituenti il raggruppamento.

E' fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero, di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione dalla gara di tutte le offerte interessate alla compartecipazione.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in aggregazione RTI che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o in quanto componenti di RTI, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate, sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei RTI o Consorzi ai quali le imprese

I soggetti che partecipano alla gara dovranno possedere ogni titolo relativo a:

- Idoneità professionale;
- Capacità economica e finanziaria;

- Capacità tecnica e organizzativa

Ed in particolare i seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività;
- b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016), almeno pari al valore del presente affidamento;
- d) comprovata esperienza almeno triennale nella gestione di interventi rientranti nella rete territoriale dei servizi sociali;
- e) immediata disponibilità di personale specializzato da impegnare nell'attuazione degli interventi di assistenza personale a beneficio degli utenti;
- f) immediata disponibilità di struttura funzionante in uno dei Comuni dell'ambito territoriale RMG5;
- g) capacità tecnica e finanziaria corrispondente all'importo a base d'asta dell'appalto ai sensi dall'art. 83, comma 4 lettera c, del D.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio, è fatto obbligo allo stesso di indicare le imprese consorziate espressamente assegnate alla esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile o una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/ associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) i requisiti individuati alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti individualmente dalle imprese associate, mentre, tutti gli altri requisiti indicati alle lettere c),d),e), f), g), potranno anche essere posseduti cumulativamente dalle imprese che concorrono in aggregazione all'aggiudicazione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica dei requisiti in possesso dei concorrenti a campione ai sensi dell'art.71 comma 1 del D.P.R.445/00 in relazione alla veridicità delle dichiarazioni in rese da parte dei dichiaranti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000.

Art. 8 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Trimestralmente la Società appaltatrice dovrà relazionare sull'attività svolta sulla base del modello predisposto dall'ufficio di piano, evidenziando eventuali problemi emersi nel servizio stesso al fine di studiare insieme le migliori soluzioni.

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RMG5 dovrà esercitare in ogni momento e nel modo che riterrà più idoneo il controllo e la verifica dell'attività svolta.

ART. 9 - MODALTA' di PAGAMENTO del CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo che l'Ente provvederà a corrispondere all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto ed effettivamente realizzate è determinato sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore medesimo in sede di gara nonché dagli oneri fiscali correlati che, a norma di legge, debbano essere corrisposti dal committente.

Il pagamento delle prestazioni e dei servizi resi in esecuzione del contratto relativo al presente appalto verrà effettuato dal Comune Capofila entro 30 (trenta giorni) dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (Legge 244/2007 e s.m.i) a seguito della verifica di conformità del servizio erogato. L'appaltatore è tenuto a predisporre, per ciascuna azione, un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la puntuale verifica delle attività e la corretta liquidazione delle somme spettanti.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Ente, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore mediante l'acquisizione on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente. L'Ente, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede alla liquidazione delle prestazioni effettivamente realizzate.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non

potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

L'Appaltatore, con il suddetto corrispettivo, s'intende compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente al servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato sino alla scadenza del contratto.

L'amministrazione non garantisce alcun numero minimo di utenti poiché l'assegnazione è strettamente subordinata a valutazione all'Equipe Multidisciplinare di cui al Protocollo e determinazione del piano personalizzato di intervento relativo alle persone disabili.

Conseguentemente l'importo effettivo del corrispettivo autorizzato sarà determinato a consuntivo in relazione al numero delle persone accolte e dell'effettivo periodo di erogazione degli interventi.

La Società aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio appaltato anche nel caso in cui il quantum ut supra indicato fosse inferiore o superiore del 20% .

Art. 10 - CONTROLLI PERIODICI

Trimestralmente la Società appaltatrice dovrà relazionare, su modello fornito dall'Ufficio di Piano, sull'attività svolta, evidenziando eventuali problemi emersi nel servizio stesso al fine di studiare insieme le migliori soluzioni.

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM5/5 dovrà esercitare in ogni momento e nel modo che riterrà più idoneo il controllo e la verifica dell'attività svolta.

L'aggiudicatario si impegna inoltre ad inviare mensilmente all'Ufficio Piano di Zona, presso il Comune di San Vito Romano –Capofila del Distretto RM 5/5- il foglio di presenza individuale che ciascun operatore dovrà compilare con l'indicazione del giorno e dell'orario individuato ed il registro

Art. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicataria deve stipulare le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM5/5 da qualsiasi responsabilità inerente il servizio convenzionato:

- una polizza R.C.T. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- una polizza R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

Art. 12 – TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'aggiudicatario s'impegna a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della L. 381/1991;
- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto dalla L. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da loro assicurate;
- d) fornire, se richiesta , la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- f) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM5/5.

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sull'osservanza degli impegni assunti dall'appaltatore nei loro confronti.

Qualora riscontri un comportamento difforme da quello pattuito, si procederà all'immediata sospensione del pagamento delle fatture, accantonando le somme spettanti all'appaltatore a garanzia degli obblighi di cui sopra ed assegnando al medesimo un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. L'inadempienza è motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 13 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

- a) ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea organizzazione ;
- b) a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, con particolare riguardo al Piano Sociale di Zona e alle prospettive di integrazione socio sanitaria;
- c) a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;
- d) ad effettuare le sostituzioni degli operatori anche per un solo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, comunicando al Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM5/5 quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
- e) a sostituire gli operatori ritenuti non idonei dal Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM5/5 rispettivamente entro 10 e 5 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- f) a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- g) ad assicurare la costante reperibilità del referente;
- h) a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'appalto, nel contratto e le modalità di esecuzione indicate nell'offerta tecnica come aggiudicata;

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste nel presente Capitolato. In ogni caso l'aggiudicatario non può sospendere il servizio eccedendo irregolarità di controprestazione.

Art. 14 – OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato adempimento è motivo di risoluzione contrattuale

Art. 15 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

In ragione della natura particolare delle prestazioni oggetto del presente appalto, in considerazione del fatto che si ritiene essenziale garantire l'omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza e dell'ambito territoriale di riferimento, è vietato il subappalto.

È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto.

L'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge n. 52 del 21 febbraio 1991, dal momento che è possibile effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità all'Ente, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'operatore economico mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente medesimo quale soggetto debitore. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci ed opponibili

all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente ed al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione medesima.

In ogni caso, quando all'Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con lo stesso stipulato.

Art. 16 – CONTROVERSIE

L'Appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire disposizioni del Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM5/5 per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. Per ogni controversia è competente il Foro di Tivoli.

Art. 17 – PENALITA'

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM5/5 contesterà per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità o inadempienze riscontrate nell'operato dell'appaltatore, concedendogli un termine massimo di 3 giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute non adeguatamente motivate, il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM5/5 si riserva la facoltà insindacabile di applicare, a seconda della gravità del caso, penalità pecuniarie da un minimo di € 200,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 1.500,00.

Art. 18 - POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o di fideiussione (con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016) pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale come previsto dall'articolo 103 del Codice degli Appalti. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del presente contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento (10%) la garanzia da costituire viene aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; nel caso in cui il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'importo della garanzia definitiva verrà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 a proposito della garanzia provvisoria. Detta garanzia deve:

-essere presentata in originale, corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta;

-essere costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria assicurativa;

-contenere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

- prevedere l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo avverrà successivamente alla scadenza prevista dell'appalto, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'Ente potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia di cui al presente articolo nei casi in cui essa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva di risolvere il contratto per l'affidamento del servizio in oggetto del presente capitolato, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Costituiscono, a titolo indicativo, causa di inadempimento grave degli obblighi contrattuali le carenze accertate riguardo:

1. Alle condizioni di igiene, alla sicurezza ovvero, alla perdita dei requisiti funzionali, organizzativi ed amministrativi della struttura ove sono attuati i servizi di cohousing;
2. La mancata o carente erogazione dei servizi professionali di assistenza personale agli utenti
3. La carente o difforme presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi.

Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché l'appaltatore adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa essere assicurato il subentro d'altra Società per l'espletamento del servizio.

Il Contratto si intenderà comunque risolto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

Il Comune si avvarrà della facoltà di risolvere di diritto il contratto anche nei seguenti casi:

- grave e provato inadempimento della Società, idoneo a compromettere la regolarità del servizio affidato;
- grave negligenza della Società nella gestione dell'appalto. In particolare, la Società sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, durante la durata dell'appalto, penali per un importo pari o superiore alla cauzione prestata;
- impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, da parte della Società, a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
- perdita, da parte della Società, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto resta salva per il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM5/5 la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, ferma restando l'applicazione delle penali.

Nel caso di mancato adeguamento o di reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con la Società aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale, valutata la gravità dell'inadempienza, in funzione dei particolari scopi cui il servizio è destinato, potrà procedere (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile) alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione, così come in presenza di violazioni del Codice di Comportamento, approvato con delibera di Giunta (a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione).

Anche in questo caso la Società aggiudicataria potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà di rescindere il contratto in ogni tempo con l'obbligo di preavviso di mesi due, se ritiene la Società non idonea a continuare il servizio.

In caso di risoluzione del contratto, il servizio verrà affidato all'impresa che nella gara in corso verrà individuata come seconda agli stessi patti e condizioni della contratto risolto per inadempimento.

Art. 20. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente capitolato. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9- bis della legge n. 136/2010 e s. m. i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la società affidataria.

La Società aggiudicataria ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3 comma 7, della medesima legge, di comunicare al Comune committente gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza. Il Comune committente, nel contratto che stipulerà con la Società aggiudicataria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Comune committente verificherà, in occasione di ogni pagamento alla Società aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di omessa tracciabilità viene applicata una sanzione pecuniaria pari al 55 % del valore della transazione stessa.

Art. 21. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 7 del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Gli interessati hanno diritto di accesso e rettifica dei propri dati conferiti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio di Piano del Comune di San Vito Romano, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluso le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del citato D. Lgs. N.

196/2003, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione.

I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute del D. Lgs. N. 196/2003.

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 22 della legge n. 241/1990.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura.

L'interessato è titolare di diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:

- conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;

- c) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 22 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 300 del D.P.R. 207/10, verrà indicato in sede di stipula del contratto. Si precisa che, fermo restando l'applicazione delle penali previste per l'esecuzione degli specifici adempimenti di cui al capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fedele esecuzione della proposta progettuale di cui alla componente tecnica della propria offerta – per come sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e ferma ed impregiudicata la relativa immodificabilità – in tutte le indicate (e relative) componenti e modalità.

Art. 23 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante transazione ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 24 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediale mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro di Tivoli.

È, comunque, fatta salva la devoluzione esclusiva al Giudice Amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'articolo 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - Stipulazione del contratto di appalto

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro quarantacinque (45) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento. Il contratto relativo al presente appalto verrà, comunque, stipulato non prima di trenta (30) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa

Art. 26 - Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

Tutte le imposte, tasse, spese, diritti, nessuno escluso ed eccettuato, presenti e futuri al presente contratto sono a carico della Società aggiudicataria. Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese comunque connesse alla stipula del contratto. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 27- Clausola di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 28 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fabio Cutini – Tel. 069571006 - Fax 069572155 - Email fabio.cutini@sanvitoromano.rm.gov.it